

## ICAS FRANCOLISE SCUOLA INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA 1°

Via Roma, 3 - 81050 S. Andrea del Pizzone Tel. 0823/884410 - COD.MECC. CEIC819004 Codice Fiscale 95003330610

E-mail: ceic819004@istruzione.it- pec : <u>ceic819004@pec.istruzione.it</u> U.R.L. : www.icasfrancolise.it



Prot.804/04

Francolise, 05/05/2021

Al Vicario prof. A. Pratillo Ai docenti Responsabili di Sede Alla Commissione COVID Ai sigg. Collaboratori Scolastici

## Oggetto: ingresso nell'Istituto di casi 'sospetti' infezione da SARS-CoV-2

Si comunica a tutti i signori in elenco che l'ingresso negli edifici scolastici di nostra competenza è regolato da norme secondo le circolari ISS, DDL e DPCM tutt'ora in corso di validità.

Le regole prevedono:

la misurazione da parte dei sigg. CC.SS.a tutti coloro che a vario titolo accedono all'ingresso:

- a) Docenti ed allievi devono accertare la loro temperatura corporea
- b) Gli esterni (su appuntamento) all'accertamento della temperatura devono firmare un registro e depositare il numero del loro documento di riconoscimento.

Si ripropone, in caso di obnubilamento, che il Ministero della Salute ha pubblicato in data 24.09.2020 a giusto protocollo 0030847 DGPRE-DGPRE-P i chiarimenti su come comportarsi in casi 'sospetti' di infezione o, più semplicemente, in casi di arrivi di soggetti con temperatura superiore a 37.5°.

"Facendo seguito alla circolare n. 17167 del 21 agosto 2020 recante 'Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia', successivamente approvate dalla Conferenza Unificata, nella seduta del 28 agosto 2020, richiamate ed integralmente allegate dall'art. 1, comma 4, lett. a) del DPCM del 7 settembre 2020, si forniscono chiarimenti in merito agli attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico.

Il documento sopra indicato - la cui valenza normativa vincolante deriva direttamente dalle previsioni del decreto del Presidente del Consiglio del Ministri citato - è stato trasmesso con Circolare del Ministero della Salute n. 17167 del 21.8.2020 quale strumento di riferimento utile per l'implementazione a livello regionale, fornendo un supporto operativo ai decisori e agli operatori nel settore scolastico e nei Dipartimenti di Prevenzione (DdP) che sono a pieno titolo coinvolti nel monitoraggio e nella risposta a casi sospetti/probabili e confermati di COVID-19 nonché nell'attuare strategie di prevenzione a livello comunitario. Al suo interno sono inoltre rappresentati gli scenari più frequenti rispetto al verificarsi di casi e\o focolai da COVID-19 nelle scuole e le conseguenti indicazioni sia per il contenimento dell'epidemia che per garantire la continuità in sicurezza delle attività didattiche ed educative."

## E a seguire si legge:

- "In particolare, le indicazioni riguardano quattro scenari, che concorrono a definire un "caso sospetto", anche sulla base della valutazione del medico curante (PLS/MMG):
- a) caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, in ambito scolastico;"

## Costatato ciò:

 "al bisogno, a scuola, qualora un bambino o un ragazzo avesse un malore, il personale scolastico individuato (il cosiddetto referente Covid) condurrà il bambino in aula Covid e misurerà la temperatura mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto;

in caso di febbre a scuola verranno contattati i genitori, che condurranno il bambino/ragazzo a casa e provvederanno a informare il proprio medico curante (PLS o MMG) per le operatività connesse alla valutazione clinica e all'eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo."

Mi preme sottolineare che la responsabilità 'penale' è in capo al Dirigente Scolastico il quale ha ben definito modi e norme da seguire per la tutela di tutti i suoi lavoratori ed utenti.

Nei casi su citati non è pensabile in alcun modo di derogare a tali norme e si ricorda che, oltre al D.S., il Responsabile della procedura è solo ed esclusivamente il/la Docente incaricato Referente COVID il quale ha diritto autonomamente dopo aver informato il solo DS di avviare la procedura di allontanamento dall'Istituto dell'allievo o docente o estraneo nel caso specificato.

Si sottolinea che in caso di mancato rispetto della norma il DS si avvarrà del Referente/responsabile COVID e che la scelta di far rimanere il/la febbricitante nella nostra I.S. non può essere presa con superficialità o per usi invalsi quanto poco normati.

Si sollecitano, altresì, i signori docenti di non lasciar portare oggetti o cibo o altro in classe durante le ore di lezione. Tutto ciò che una famiglia potrà portare all'allievo dovrà rimanere in apposito contenitore dai sigg. CC. SS. che poi, con le dovute precauzioni e sistemi di protezione, consegneranno al cambio dell'ora.

Non sono ammesse deroghe anche se sollecitate da chicchessia.

Si evidenzia che già i CC. SS. potranno dare indicazioni di temperatura elevata ai Responsabili COVID nel momento stesso della evidenza di febbre.

Dopo il DS, in questi casi, unici responsabili rimangono i Referenti COVID.

Il rispetto delle regole mette al sicuro tutti noi da diffusione incontrollata di infezioni.

Si ringrazia

1) Dirigente Schastico for Erof. Giovanni Buttista Abbate